Asti, 19 febbraio 2007

Prot.nr. EM/ms AD/3

## A TUTTE LE IMPRESE

## TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

(C.C.N.L. 20 maggio 2004)

## TRATTAMENTO DI MALATTIA PER GLI APPRENDISTI

La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto un contributo per gli apprendisti finalizzato anche al riconoscimento da parte dell'INPS, a partire dal 1° gennaio 2007, dell'indennità giornaliera di malattia già prevista per i lavoratori subordinati.

L'art. 26 del C.C.N.L. Industria 20 maggio 2004 prevede, in caso di malattia dell'apprendista, l'erogazione da parte dell'Impresa di un trattamento economico <u>per le sole giornate non indennizzate dall'INPS</u>, con coefficiente di calcolo pari a 0,5495.

Interpretando alla lettera le norme contrattuali, in conseguenza della nuova normativa di legge l'Impresa è quindi tenuta ad erogare all'apprendista il trattamento integrativo di malattia solo per i tre giorni di carenza, se dovuti, nonché per i giorni successivi al 180° nell'arco dell'anno solare.

Pertanto, in attesa delle necessarie disposizioni dalle Parti Sociali, la Cassa Edile di Asti provvederà a rimborsare alle Imprese iscritte - che provvederanno ad anticipare ai propri apprendisti - il trattamento economico di malattia soltanto nei casi sopra evidenziati, relativi alle giornate non indennizzate dall'INPS.

Non appena in possesso di informazioni in merito, sarà cura della scrivente comunicarle a tutte le Imprese.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL VICEPRESIDENTE GUERRINI Pierluigi

IL PRESIDENTE GALLO Cav. Uff. Leandro